

Legge regionale 07 gennaio 1994, n.1

**Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.**

**ARTICOLO 1**

(Finalita')

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione dal comma 4, dell'art. 10 della L. 18 maggio 1989, n. 183 in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza e che determinano un vaso inferiore ai 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo.

**ARTICOLO 2**

(Competenze regionali)

1. Le funzioni di cui al DPR 1 novembre 1959 n. 1363 e successive modificazioni, per gli sbarramenti e le opere di ritenuta, di cui all'art. 1, sono esercitate dalla Giunta regionale.

2. Per tutti gli sbarramenti ed opere di ritenuta la cui altezza non supera i due metri o il cui volume di vaso non supera i 5.000 metri cubi, le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dai Dirigenti responsabili degli Uffici del Genio Civile

**ARTICOLO 3**

(Domanda di autorizzazione e progetto di massima)

1. Per ogni intervento riguardante la costruzione di sbarramenti e opere di ritenuta di cui all'art. 1, ovvero la modifica di sbarramenti e opere di ritenuta già esistenti che mantenga o faccia rientrare le opere stesse nella competenza regionale, la relativa domanda di autorizzazione deve essere rivolta alla Regione Toscana e presentata all'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente.

2. La suddetta domanda deve essere corredata da un progetto di massima, redatto secondo le norme del regolamento di attuazione

di cui all'art. 12, nonché, nei casi previsti dall'art. 10, comma 11, da uno studio di impatto ambientale ai fini della pronuncia di compatibilità, ambientale ai sensi dello stesso articolo, commi da 12 a 18.

3. L'Ufficio del Genio Civile, effettuata l'istruttoria del progetto di massima, esprime in merito il proprio parere di ammissibilità tecnica delle opere proposte.

4. Copia del progetto di massima, unitamente al parere di cui al comma 3, è trasmesso alla Giunta regionale tramite il Dipartimento Ambiente per le decisioni di competenza.

5. L'approvazione del progetto di massima è immediatamente comunicata, a cura dell'Ufficio del Genio Civile, al soggetto richiedente che potrà procedere alla stesura e presentazione del progetto esecutivo secondo le norme del regolamento di cui all'art. 12.

#### ARTICOLO 4

(Approvazione del progetto esecutivo, autorizzazione alla costruzione)

1. L'Ufficio del Genio Civile, effettuata l'istruttoria del progetto esecutivo, trasmette copia di detto progetto alla Giunta regionale, tramite il Dipartimento Ambiente, per l'approvazione dello stesso e per l'autorizzazione alla costruzione, unitamente ad una relazione conclusiva e a due schemi distinti di fogli di condizioni, riguardanti rispettivamente le norme che dovranno essere rispettate durante la costruzione dell'impianto e le norme relative alla manutenzione ed all'esercizio dello stesso attinenti anche la regolamentazione circa l'uso della risorsa idrica in caso di emergenza.

2. Qualora lo sbarramento per il quale viene chiesta l'autorizzazione comporti l'utilizzo di acque pubbliche, l'approvazione di cui al comma precedente è subordinata al rilascio della relativa concessione di derivazione. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775 in merito ai casi di accertata urgenza.

3. Il rilascio della concessione ad edificare le opere di cui all'art. 1 da parte del Comune competente, è subordinato all'approvazione del progetto esecutivo ai sensi della presente legge.

4. La presentazione all'Ufficio del Genio Civile del progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 1 vale anche ai fini degli adempimenti per inizio lavori in zone soggette a rischio sismico previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e dalla LR 6 dicembre 1982, n. 88.

## ARTICOLO 5 (Esecuzione lavori)

1. Il soggetto autorizzato ad attuare gli interventi di cui alla presente legge, prima dell'inizio dei lavori, e' tenuto a nominare il Direttore dei lavori stessi, quale responsabile della loro corretta esecuzione, nel rispetto delle norme contenute nel foglio di condizioni per la costruzione di cui all'articolo precedente.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma precedente deve dare tempestiva comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile competente, indicando contestualmente il nominativo del loro Direttore prescelto.
3. Durante l'esecuzione dell'opera il competente Ufficio del Genio Civile potra' effettuare visite di controllo circa la sua corretta attuazione.

## ARTICOLO 6 (Collaudo)

1. Ad avvenuta esecuzione dei lavori e formazione del primo vaso sperimentale, il titolare dell'autorizzazione ne dara' immediata notizia all'Ufficio del Genio Civile competente, inviando al medesimo una relazione del Direttore dei lavori sulle opere attuate, ai fini del loro collaudo effettuato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'art. 12.
2. La competenza a nominare il collaudatore per le opere di cui al primo comma dell'art. 2 spetta alla Giunta regionale.
3. Collaudatori possono essere nominati soltanto ingegneri liberi professionisti iscritti all'Albo professionale da almeno dieci anni che non siano intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere.
4. Le spese di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del soggetto autorizzato.
5. Le tipologie degli invasi per i quali non e' necessario il collaudo saranno definite nel regolamento di attuazione di cui all'art. 12.

## ARTICOLO 7 (Esercizio e vigilanza)

1. L'esercizio dell'impianto e' vincolato all'avvenuto collaudo a norma dell'art. 6. Gli atti del collaudo devono essere inviati all'Ufficio del Genio Civile entro quindici giorni dal loro rilascio.

2. Il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto deve dare tempestiva comunicazione al competente Ufficio del Genio Civile dell'entrata in esercizio dell'opera realizzata.

3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto a provvedere, in maniera continuativa e per tutta la durata dell'impianto, al controllo ed alla vigilanza sulla efficienza di tutte le relative opere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto. Lo stesso soggetto e' tenuto inoltre a presentare all'Ufficio del Genio Civile competente, alle scadenze indicate nel predetto foglio di condizioni, rapporti scritti redatti da un ingegnere libero professionista iscritto all'Albo professionale da almeno dieci anni, che certifichino la funzionalita' dell'impianto ed il perfetto stato di manutenzione e di efficienza di tutte le opere relative al medesimo.

4. Al foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto di cui all'art. 4, comma 1, potranno essere apportate modifiche da parte dell'Amministrazione regionale in qualunque momento ove se ne presenti la necessita'. Il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto e' tenuto al rispetto di tali eventuali successive modifiche.

## ARTICOLO 8

(Poteri di controllo regionali)

1. L'Ufficio del Genio Civile competente per territorio e' tenuto ad effettuare periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti che in relazione alla loro rilevanza ed incidenza sul territorio sono individuati nel Regolamento di attuazione di cui all'art. 12.

2. Qualora l'Ufficio del Genio Civile, nel corso del controllo ad un impianto, rilevi difformita' di esecuzione dei lavori autorizzati, oppure carenze di manutenzione, o altri fatti che possano costituire pregiudizio alla funzionalita' delle opere, propone alla Giunta regionale i provvedimenti indispensabili che il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto dovra' adottare.

3. Qualora l'Ufficio del Genio Civile accerti, a seguito di visita di controllo, l'esistenza di manifestazioni nell'impianto che possano far temere un immediato pericolo per la pubblica incolumita', ha la facolta' di imporre direttamente al soggetto di cui al comma 2, entro brevissimo termine all'uopo fissato, i provvedimenti di cui al comma 2 e, in caso di inosservanza, provvede alla esecuzione d'ufficio e a spese dello stesso soggetto, dando di cio' immediata comunicazione alla Giunta

regionale.

4. I Dirigenti responsabili degli Uffici del Genio Civile sono tenuti ad assicurare alla Giunta regionale ed alla Autorita' di bacino competente periodici rapporti informativi, almeno con frequenza annuale, sulle attivita' di controllo svolta nonche' sullo stato di esercizio degli impianti tenuto conto dei rapporti trasmessi dai soggetti obbligati alla vigilanza ai sensi dell'art. 7, comma 3.

#### ARTICOLO 9 (Demolizioni)

1. Nel caso di attuazione di nuovi impianti senza la prescritta autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 11, comma 2, la Giunta regionale, ordina la demolizione a cura e spese degli interessati entro un congruo termine  
all'uopo fissato. Ove tale termine trascorra inutilmente, la Giunta regionale dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori di demolizione con spese a carico del soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente l'impianto, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

2. In ogni caso, per urgenti motivi di salvaguardia della pubblica sicurezza o per altre urgenti ragioni di pubblico interesse, il Dirigente responsabile del competente Ufficio del Genio Civile puo' imporre al titolare dell'autorizzazione o al soggetto che a qualunque titolo esercisce un impianto assoggettato alla presente legge, l'adozione immediata delle misure cautelari ritenute necessarie, ivi compresa la demolizione delle opere e, in caso di inosservanza puo' provvedere d'ufficio a spese dei medesimi, dando immediata comunicazione alla Giunta regionale.

#### ARTICOLO 10 (Norme transitorie)

1. E' fatto obbligo al soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere indicate all'art. 1, in atto alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 12, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione, di inoltrare all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, entro 180 giorni dalla predetta data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, la denuncia di esistenza delle opere sopra richiamate.

2. Qualora dette opere siano state regolarmente autorizzate, gli interessati invieranno in allegato alla denuncia di cui al comma precedente una dichiarazione giurata, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti:

a) la conformita' delle opere in parola al progetto originario in

base al quale fu autorizzata la loro esecuzione;  
b) il rispetto delle prescrizioni riguardanti la manutenzione e l'esercizio dell'impianto.

3. La dichiarazione di cui al comma precedente dovrà essere rilasciata da un ingegnere libero professionista iscritto all'Albo professionale da almeno dieci anni. Su richiesta del competente Ufficio del Genio Civile, l'interessato dovrà comunque presentare copia del progetto originario e copia dei fogli di condizioni per la costruzione e l'esercizio.

4. Resta facoltà dell'Ufficio del Genio Civile accertare con visite in sito la regolarità della dichiarazione di cui al comma 2.

5. Per gli impianti di cui al comma 2 che, pur risultando conformi al progetto originario in base al quale ne fu autorizzata la costruzione, non lo sono rispetto alle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento attuativo di cui all'art. 12, la Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente, deciderà caso per caso, in relazione al loro grado di pericolosità, quali saranno gli impianti che dovranno essere adeguati, indicando altresì modalità e tempi di realizzazione dei relativi progetti di adeguamento e delle successive opere.

6. Per gli impianti in atto regolarmente autorizzati, per i quali non sia possibile produrre la documentazione di cui al comma 2, i soggetti interessati sono tenuti ad inviare agli Uffici del Genio Civile competente idonea documentazione, come individuata dal regolamento di attuazione di cui all'art. 12, da cui risulti la situazione di fatto degli impianti stessi per il loro eventuale adeguamento alle norme contenute nella presente legge e nel regolamento attuativo di cui sopra e per la regolamentazione mediante foglio di condizioni della loro manutenzione ed esercizio.

7. Qualora le opere di cui al primo comma siano state realizzate in difetto di regolare autorizzazione, gli interessati sono tenuti ad inoltrare all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, entro 360 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 12, domanda diretta ad ottenere, ove possibile, l'autorizzazione in via di sanatoria dell'opera. Tale domanda deve essere corredata dagli elaborati previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

8. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle Autorità competenti, gli interessati possono proseguire l'esercizio dell'opera di ritenuta e del relativo invaso, ferma la loro responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbiano allegato alla domanda anche una perizia giurata che attesti l'assenza di

pericoli per la popolazione, rilasciata da un ingegnere libero professionista iscritto all'Albo professionale da almeno dieci anni, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

9. In ogni caso, quando per gli impianti in atto non si sia provveduto alla regolarizzazione, secondo le modalità previste nel presente articolo, la Giunta ne può decidere la demolizione assegnando un termine perentorio trascorso il quale inutilmente, ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico degli interessati.

10. Per le opere di cui al presente articolo dovranno essere comunque osservate tutte le disposizioni in materia urbanistica ed edilizia per quanto riguarda le eventuali concessioni ed autorizzazioni prescritte anche in sanatoria.

11. Nelle more di approvazione della disciplina regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, il progetto di massima, allegato alla domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti che determinano un volume superiore ai 70.000 metri cubi o che superano i sette metri di altezza, deve essere integrato da uno studio di impatto ambientale sviluppato secondo le norme tecniche indicate dal regolamento di attuazione di cui all'art. 12.

12. Il richiedente l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 11, contestualmente alla presentazione della domanda relativa, è tenuto a far pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, un annuncio contenente: l'indicazione delle principali caratteristiche tecniche e fisiche dell'opera; della sua localizzazione e del soggetto realizzatore; nonché dell'Ufficio del Genio Civile presso il quale è depositato lo studio di impatto ambientale relativo alla stessa opera.

13. Tutti i cittadini hanno diritto di consultare gli atti depositati e di presentare alla Regione, tramite gli Uffici del Genio Civile, istanze, osservazioni o pareri nel merito dei progetti di cui al comma 11, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 12.

14. Lo studio di impatto ambientale e le osservazioni pervenute sono trasmesse alla Giunta regionale a cura dell'Ufficio del Genio Civile, unitamente al progetto di massima ed al relativo parere di ammissibilità tecnica di cui all'art. 3, comma 3.

15. La Giunta regionale, entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti di cui al comma 14, verifica lo studio di impatto ambientale secondo le procedure di accertamento istruttorio già attivate per l'espressione del parere della Regione al Ministro

dell'Ambiente previsto all'art. 6, comma 4, della L. 8 luglio 1986, n. 349 e si pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera, con atto motivato che contiene espressa valutazione delle memorie scritte presentate dai soggetti intervenuti nel procedimento.

16. In caso di particolari complessità istruttorie, la Giunta regionale può deliberare una adeguata proroga del termine previsto al comma 15. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, la Giunta regionale provvede a richiedere, in una unica soluzione le integrazioni necessarie assegnando un termine al richiedente per la presentazione delle stesse. Tale richiesta, qualora inevasa, ha effetto di pronuncia negativa ai sensi del comma 17.

17. Nel caso in cui la Giunta regionale si pronunci negativamente sulla compatibilità ambientale dell'opera, la relativa decisione è immediatamente comunicata al soggetto proponente tramite l'Ufficio del Genio Civile interessato ed il progetto di massima si intende respinto.

18. Nel caso di pronuncia favorevole, la procedura di approvazione del progetto di massima riprende il suo corso ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5.

#### ARTICOLO 11 (Sanzioni)

1. Coloro i quali omettono di inoltrare la denuncia di cui all'art. 10, comma 1, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 3.000.000 a L. 20.000.000.

2. Coloro i quali, dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto all'art. 12, realizzano opere di cui all'art. 1 senza la prescritta autorizzazione, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100 a L. 600 per metro cubo di volume invasabile dall'opera di ritenuta. Il minimo edittale non potrà comunque essere inferiore a L. 5.000.000.

3. Coloro i quali realizzano opere di cui all'art. 1 in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 3.000.000 a L. 20.000.000

4. Coloro i quali gestiscono opere di cui all'art. 1, senza il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli artt. 7, 8 e 10, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 12.000.000.

5. Nel caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono raddoppiate. Ai fini della presente legge e' considerato recidivo chi, dopo aver commesso una delle infrazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, commette, nei cinque anni successivi, la stessa violazione.

6. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo sono applicate dalla Regione, nel rispetto della L. 24 novembre 1981, n. 689, la quale incamera i relativi introiti.

7. Il pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, non estingue l'obbligo degli adempimenti connessi alle prescrizioni fissate dalla presente legge.

8. Sono comunque fatte salve le disposizioni della legge penale.

## ARTICOLO 12

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva il regolamento di attuazione contenente norme tecniche e procedurali relative alle opere di cui all'art. 1, con particolari riferimenti ai seguenti punti:

- a) forme e contenuti per la presentazione delle domande di autorizzazione;
- b) forme e contenuti per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi;
- c) criteri ed indirizzi per l'istruttoria;
- d) forme e contenuti per i fogli di condizioni;
- e) criteri per l'effettuazione dei collaudi;
- f) forme e contenuti per i rapporti tecnici sullo stato di manutenzione e di efficienza delle opere;
- g) i criteri per l'individuazione degli invasi da sottoporre a controlli periodici;
- h) poteri di prescrizione di interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza;
- i) forme e contenuti per la presentazione delle domande di approvazione in sanatoria;
- l) norme tecniche per la redazione dello studio di impatto ambientale.